



COMUNE DI CESENA

Settore Servizi Sociali

COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO STATUTO

TITOLO I – PRINCIPI E FINALITÀ	2
Art. 1 - Principi	2
Art. 2 - Istituzione	2
Art. 3 – Finalità	2
TITOLO II – ORGANI E FUNZIONI	3
Art. 4 – Organi del Coordinamento	3
Art. 5 - Funzioni	3
TITOLO III – L’ASSEMBLEA	4
Art. 6 – Composizione	4
Art. 7 – Decadenza	4
Art. 8 – Convocazione dell’Assemblea	4
Art. 9 – Compiti.	4
TITOLO IV – IL COMITATO DI COORDINAMENTO	5
Art. 10 – Composizione	5
Art. 11 – Durata	5
Art. 12 – Decadenza	5
Art. 13 – Convocazione	5
Art. 14 – Compiti	6
TITOLO V – IL PRESIDENTE	6
Art. 15 – Elezione e durata	6
Art. 16 – Decadenza	6
Art. 17 – Compiti	6
Art. 18 – Supplenza	6
TITOLO VI – MODALITÀ DI ELEZIONE	7
Art. 19 – Elezione del Presidente e del Comitato di coordinamento	7
Art. 20 – Gratuità	7
TITOLO VII – COMMISSIONI SPECIALI	7
Art. 21 – Commissioni speciali	7

COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO STATUTO

TITOLO I – Principi e finalità

Art. 1 - Principi

La Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (Legge 328/2000) riconosce al volontariato un ruolo di grande importanza per la capacità, all'interno della comunità, di produrre processi e legami di solidarietà, reciprocità, mutuo e autoaiuto, che scaturiscono da una forte sensibilità e attenzione ai bisogni e alle aspettative individuali e collettive, che non possono che portare beneficio alla costruzione di un sistema sociale di valori più umani e civili.

Il volontariato, organizzato in modo strutturato, marca una presenza imprescindibile nella programmazione e nella rete di risorse pubbliche e private, formali ed informali.

Il Comune di Cesena, riconosce e sostiene questa funzione, e per meglio valorizzare le risorse del volontariato presenti sul territorio, riconosce e approva formalmente l'istituzione di un organismo di coordinamento delle associazioni di volontariato.

Art. 2 - Istituzione

È istituito il Coordinamento del Volontariato del Comune di Cesena.

Il Coordinamento del Volontariato è un organismo di raccordo e di confronto fra le Associazioni di Volontariato del territorio di Cesena e fra queste e l'Amministrazione comunale, promosso dal Comune di Cesena, al fine di stimolare lo sviluppo del volontariato, la collaborazione fra le diverse espressioni del volontariato, l'integrazione fra le varie attività del volontariato e delle Istituzioni nei settori dei servizi alle persone in stato di bisogno, della prevenzione del disagio sociale, della solidarietà.

Al fine di consentire il perseguimento delle finalità indicate al successivo articolo 3 e il pieno espletamento delle sue funzioni, il Comune di Cesena provvede a supportare il Coordinamento del Volontariato, garantendo, in particolare, la disponibilità di una sede, l'erogazione di contributi annuali in relazione alle esigenze e alle disponibilità di bilancio e altre, eventuali, forme di sostegno concordate con l'Amministrazione.

Per le politiche di ambito territoriale, il Coordinamento si propone come punto di collegamento con le realtà del volontariato presenti nei Comuni del Circondario cesenate.

Art. 3 – Finalità

Il Coordinamento del Volontariato persegue le seguenti finalità:

- a) coordinamento fra tutte le organizzazioni di volontariato, iscritte o non iscritte agli albi regionali o provinciali;
- b) raccordo fra le organizzazioni medesime e le Istituzioni locali;
- c) coinvolgimento del volontariato nei rapporti di concertazione e di collaborazione fra il Comune di Cesena, l'Azienda USL, le IPAB e gli altri soggetti del Terzo Settore nella programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà

sancito all'art. 5 della "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (L. 8 novembre 2000 n. 328).

In particolare, il Coordinamento del Volontariato si propone di:

- a) favorire le organizzazioni stesse nel reciproco arricchimento di idee, proposte ed esperienze, valorizzando le risorse e le peculiarità presenti sul territorio cesenate, attraverso il confronto, la condivisione e la valutazione delle diverse esperienze, iniziative e competenze;
- b) incentivare la circolazione delle informazioni sulle attività svolte dal Comune e dalle organizzazioni;
- c) stimolare la maturazione di una cultura ispirata ai valori della pace, della non violenza e della partecipazione cosciente, condiviso nell'ambito del Terzo Settore, capace di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle iniziative di solidarietà, sui temi del disagio sociale, dell'emarginazione, dell'immigrazione, delle povertà, delle pari opportunità, della solidarietà internazionale;
- d) favorire la partecipazione del volontariato agli strumenti di analisi e di verifica del bisogno sociale e sanitario e delle risposte pubbliche e private esistenti sul territorio, ai fini della programmazione dei servizi e degli interventi;
- e) individuare e promuovere organiche politiche di intervento integrato, pubblico/privato, nelle diverse aree di interesse del volontariato, con il metodo della concertazione, per il sostegno, anche finanziario, alla realizzazione da parte del volontariato di progetti di particolare rilievo sociale e sanitario;
- f) promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sull'attività e il ruolo del volontariato;
- g) stimolare il dibattito e l'elaborazione culturale sulle materie comunque di interesse del volontariato;
- h) contribuire allo sviluppo e alla maturazione del diritto/dovere di cittadinanza;
- i) promuovere incontri e dibattiti fra le organizzazioni di volontariato in preparazione delle conferenze biennali provinciali e regionali, anche attraverso la formulazione di proposte, osservazioni, suggerimenti, in raccordo con le altre organizzazioni del Cesenate.

Il Coordinamento del Volontariato garantisce il pluralismo e la libera espressione delle associazioni aderenti.

TITOLO II – Organi e funzioni

Art. 4 – Organi del Coordinamento

Sono organi del Coordinamento:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Comitato di coordinamento.

Art. 5 - Funzioni

Il Coordinamento del Volontariato, nel rispetto delle finalità di cui al precedente art. 3, svolge le seguenti funzioni:

- discute le linee di programmazione degli interventi in campo sociale;
- formula pareri e proposte sulle principali problematiche inerenti la sfera dei servizi sociali di competenza del Comune di Cesena;
- svolge attività di coordinamento e di raccordo fra le associazioni di volontariato e fra queste e l'Amministrazione comunale;
- promuove iniziative di valorizzazione del volontariato e di stimolo nei confronti di specifiche tematiche inerenti la sfera dei bisogni e degli interventi sociali.

TITOLO III – L'Assemblea

Art. 6 – Composizione

L'Assemblea è composta dai rappresentanti delle Associazioni del Volontariato iscritte e non nel Registro regionale del Volontariato, che:

- abbiano un proprio statuto e un organismo direttivo regolarmente eletto;
- perseguano obiettivi coerenti, in termini di finalità e di metodo, con quelli indicati al precedente art. 3;
- garantiscano l'assenza di fini di lucro, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, la democraticità della struttura e la corretta gestione della stessa.

Ogni organizzazione è rappresentata in seno all'Assemblea dal Presidente o suo delegato da indicarsi all'inizio dell'Assemblea stessa.

Le associazioni, con specifico atto di richiesta di adesione alle attività del Coordinamento, sono suddivise, a seconda della loro attività prevalente in specifiche aree, riferite ad altrettanti ambiti di intervento:

- a) handicap;
- b) socio-sanitaria;
- c) sociale;
- d) altre eventuali.

Art. 7 – Decadenza

Le organizzazioni iscritte cessano di appartenere al Coordinamento del Volontariato per:

- dimissioni volontarie;
- perdita dei requisiti richiesti.

L'esclusione dal Coordinamento del Volontariato, a seguito di perdita dei requisiti, è deliberata dal Comitato Di coordinamento a maggioranza assoluta dei componenti ed è comunicata per iscritto al rappresentante dell'Associazione con l'indicazione della motivazione dell'esclusione.

Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno dal Presidente, che la presiede, o su richiesta di un quinto dei componenti, dell'Amministrazione comunale o dell'Azienda USL ed è considerata valida se è presente almeno un terzo dei componenti.

Può essere riunita in seconda convocazione ed è valida con qualsiasi numero di soci presenti o rappresentati.

La convocazione, da inoltrarsi almeno 10 giorni prima della data prevista per la riunione, deve contenere l'ordine del giorno.

L'assemblea può nominare al suo interno un segretario che cura la stesura del verbale della seduta e annota l'esito delle eventuali votazioni.

In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o dal componente più anziano del Comitato di coordinamento delegato dal Presidente stesso.

Su problematiche particolari, inerenti strettamente uno degli ambiti specifici, indicati all'art. 6, è possibile convocare le sole associazioni appartenenti ad una delle tre aree indicate. Anche in questo caso, la convocazione avviene a cura del Presidente o dal Coordinatore di area, con le stesse modalità indicate dal presente articolo.

Art. 9 – Compiti.

L'Assemblea indirizza tutte le attività del Coordinamento del Volontariato. In particolare:

- approva la relazione previsionale e programmatica, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di ogni esercizio;
- approva gli indirizzi annuali su cui impegna l'attività del Comitato Di coordinamento;
- elegge il Presidente;
- elegge i componenti del Comitato di coordinamento;
- nomina le Commissioni speciali di cui al successivo art. 21.

TITOLO IV – IL COMITATO DI COORDINAMENTO

Art. 10 – Composizione

Il Comitato di coordinamento è composto da:

- il Presidente;
- 8 rappresentanti delle Associazioni aderenti eletti dall'Assemblea, con le modalità di cui al successivo art. 19.

Partecipano senza diritto di voto ai lavori del Comitato:

- l'Assessore alle Politiche sociali o suo delegato;
- il Responsabile dei Servizi socio-sanitari dell'Azienda USL o suo delegato;

All'interno del Comitato deve sempre essere presente almeno un rappresentante per ciascuna delle aree di riferimento di cui all'art. 6.

Il Comitato nomina al suo interno il Vice Presidente, il tesoriere ed, eventualmente, un segretario anche esterno al comitato.

Art. 11 – Durata

Il Comitato di coordinamento rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 12 – Decadenza

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno dei componenti del Comitato decada dall'incarico, il Comitato deve provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo dei non eletti. Il nuovo componente rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato.

Il componente assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive viene considerato decaduto e sostituito con le modalità di cui al presente articolo.

Nel caso di decadenza di oltre la metà dei suoi componenti, nell'arco dell'intero mandato triennale, l'Assemblea dovrà procedere all'elezione di un nuovo Comitato e di un nuovo Presidente.

Art. 13 – Convocazione

Il Comitato di coordinamento è convocato almeno una volta ogni due mesi su proposta del Presidente o di almeno quattro componenti. È Presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi dal componente più anziano.

All'inizio di ogni seduta viene incaricato il segretario per la stesura del verbale della riunione, con l'annotazione dell'esito di eventuali votazioni o decisioni.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati esperti o rappresentanti di associazioni o altri soggetti esterni al Coordinamento del Volontariato, senza diritto di voto.

La seduta è considerata valida se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

Art. 14 – Compiti

Compete al Comitato di coordinamento perseguire gli indirizzi dell'Assemblea, in relazione alle funzioni del Coordinamento del Volontariato, specificate all'art. 5, e alle finalità di cui all'art. 3. In particolare il Comitato di coordinamento:

- formalizza pareri e proposte sulla base di criteri generali espressi dall'Assemblea;
- istruisce pareri e proposte da sottoporre alla valutazione dell'Assemblea;
- coadiuva il Presidente nella convocazione e preparazione dell'Assemblea;
- predispone lo schema di bilancio preventivo e la relativa relazione previsionale e programmatica;
- presenta all'Assemblea il rendiconto annuale di gestione e il bilancio consuntivo;
- partecipa alla definizione delle priorità nell'assegnazione dei contributi comunali ai progetti di particolare rilievo realizzati in collaborazione con il volontariato;
- delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, l'esclusione dal Coordinamento del Volontariato, delle associazioni che abbiano perduto i requisiti, ai sensi dell'art. 7.

TITOLO V – IL PRESIDENTE

Art. 15 – Elezione e durata

L'elezione del Presidente avviene in seno all'Assemblea, contestualmente a quella del Comitato di coordinamento, con le modalità previste al successivo art. 19.

La durata del mandato è di tre anni e coincide con quella del Comitato di coordinamento. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, si procede a nuove elezioni, fermo restando la data di scadenza del mandato.

Art. 16 – Decadenza

Il Presidente decade dalla carica:

- per dimissioni volontarie;
- per sfiducia espressa, nei suoi confronti, dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea.

Art. 17 – Compiti

Il Presidente rappresenta in qualsiasi sede il Coordinamento del Volontariato. Il Presidente svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Comitato di coordinamento;
- coordina il lavoro del Comitato di coordinamento;
- predispone l'ordine del giorno da sottoporre all'esame dell'Assemblea e del Comitato di coordinamento;
- sottoscrive tutti gli atti, le lettere e tutti i provvedimenti di rilevanza esterna del Coordinamento del Volontariato.

Art. 18 – Supplenza

In caso di assenza o di impedimento il Presidente, viene sostituito dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dal componente più anziano del Comitato di coordinamento.

TITOLO VI – MODALITÀ DI ELEZIONE

Art. 19 – Elezione del Presidente e del Comitato di coordinamento

Il Presidente e i componenti del Comitato di coordinamento sono eletti dall'Assemblea in due distinte votazioni a scrutinio segreto. Sono eleggibili e hanno diritto di voto tutti i membri dell'Assemblea formalmente indicati dalle rispettive Associazioni iscritte al Coordinamento del Volontariato, ai sensi dell'art. 6.

L'elezione del Presidente avviene esprimendo un'unica preferenza sulla base di una rosa di candidati indicati dall'Assemblea.

L'elezione dei componenti del Comitato di coordinamento avviene esprimendo fino ad un massimo di cinque preferenze sulla base di una rosa di candidati indicati dall'Assemblea.

I candidati alla carica di Presidente non eletti, possono concorrere per l'elezione del Comitato di coordinamento.

In seno al Comitato di coordinamento deve essere presente almeno un rappresentante per ciascuna delle aree definite all'art. 6. Risulterà pertanto eletto nel Comitato di coordinamento il primo dei rappresentanti di associazioni iscritte a ciascuna delle aree, indipendentemente dalla posizione assoluta acquisita nella lista dei votati.

Nel caso in cui nessun rappresentante di un'area riceva preferenze, la votazione dovrà essere ripetuta, limitatamente all'elezione del rappresentante dell'area di riferimento. Alla votazione parteciperanno solo i rappresentanti delle Associazioni iscritte all'area specifica esprimendo una sola preferenza.

In tutte le votazioni di cui al presente articolo, in caso di aex equo, risulterà eletta la persona più anziana.

Art. 20 – Gratuità

Tutte le cariche del Coordinamento del Volontariato sono svolte a titolo gratuito.

TITOLO VII – COMMISSIONI SPECIALI

Art. 21 – Commissioni speciali

Nell'ambito del Coordinamento del Volontariato possono essere costituite, su specifiche tematiche, Commissioni che possono avvalersi della collaborazione di esperti.

La costituzione di tali commissioni deve essere decisa dall'Assemblea. Le risultanze del lavoro delle Commissioni speciali devono costituire proposte da sottoporre all'Assemblea.